

TAVOLA 5



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Pubblica Amministrazione

TAVOLA 5

UFFICIO PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Servizio per la gestione e lo sviluppo delle banche dati istituzionali

PROIEZIONI SULLA PERMANENZA IN SERVIZIO DEI DIRIGENTI DI:
- PRIMA FASCIA ISCRITTI AL RUOLO DIRIGENZIALE;
- SECONDA FASCIA, ATTUALMENTE TITOLARI DI INCARICO DIRIGENZIALE
GENERALE (allo scadere di un triennio vengono inseriti nel ruolo di prima fascia);
IPOTIZZANDO IL LORO COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA ALL'ETA' DI 67 ANNI

■ DOTAZIONI ORGANICHE □ DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA ■ DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
— PRESENZA DI SOPRANNUMERO

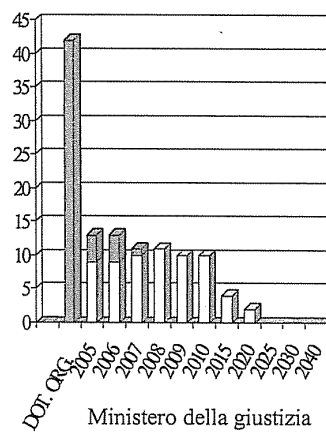
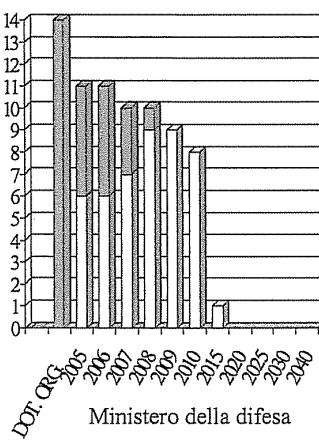
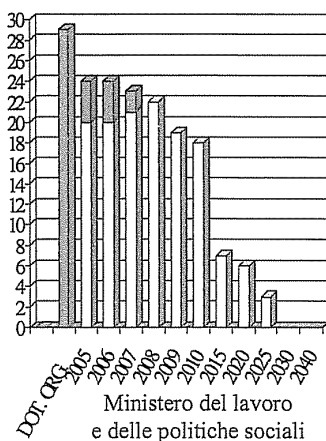
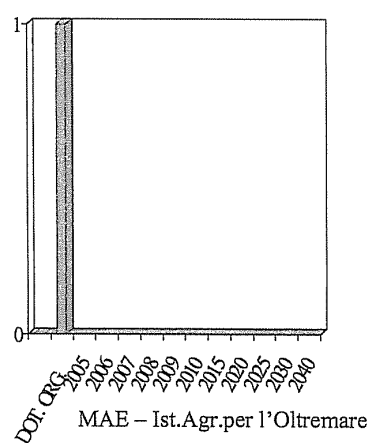
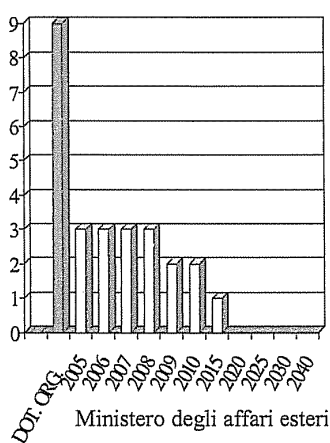
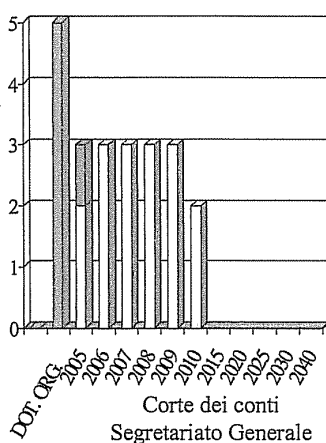


TAVOLA 6



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Pubblica Amministrazione

TAVOLA 6

UFFICIO PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Servizio per la gestione e lo sviluppo delle banche dati istituzionali

PROIEZIONI SULLA PERMANENZA IN SERVIZIO DEI DIRIGENTI DI:
- PRIMA FASCIA ISCRITTI AL RUOLO DIRIGENZIALE;
- SECONDA FASCIA, ATTUALMENTE TITOLARI DI INCARICO DIRIGENZIALE
GENERALE (allo scadere di un triennio vengono inseriti nel ruolo di prima fascia);
IPOTIZZANDO IL LORO COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA ALL'ETA' DI 67 ANNI

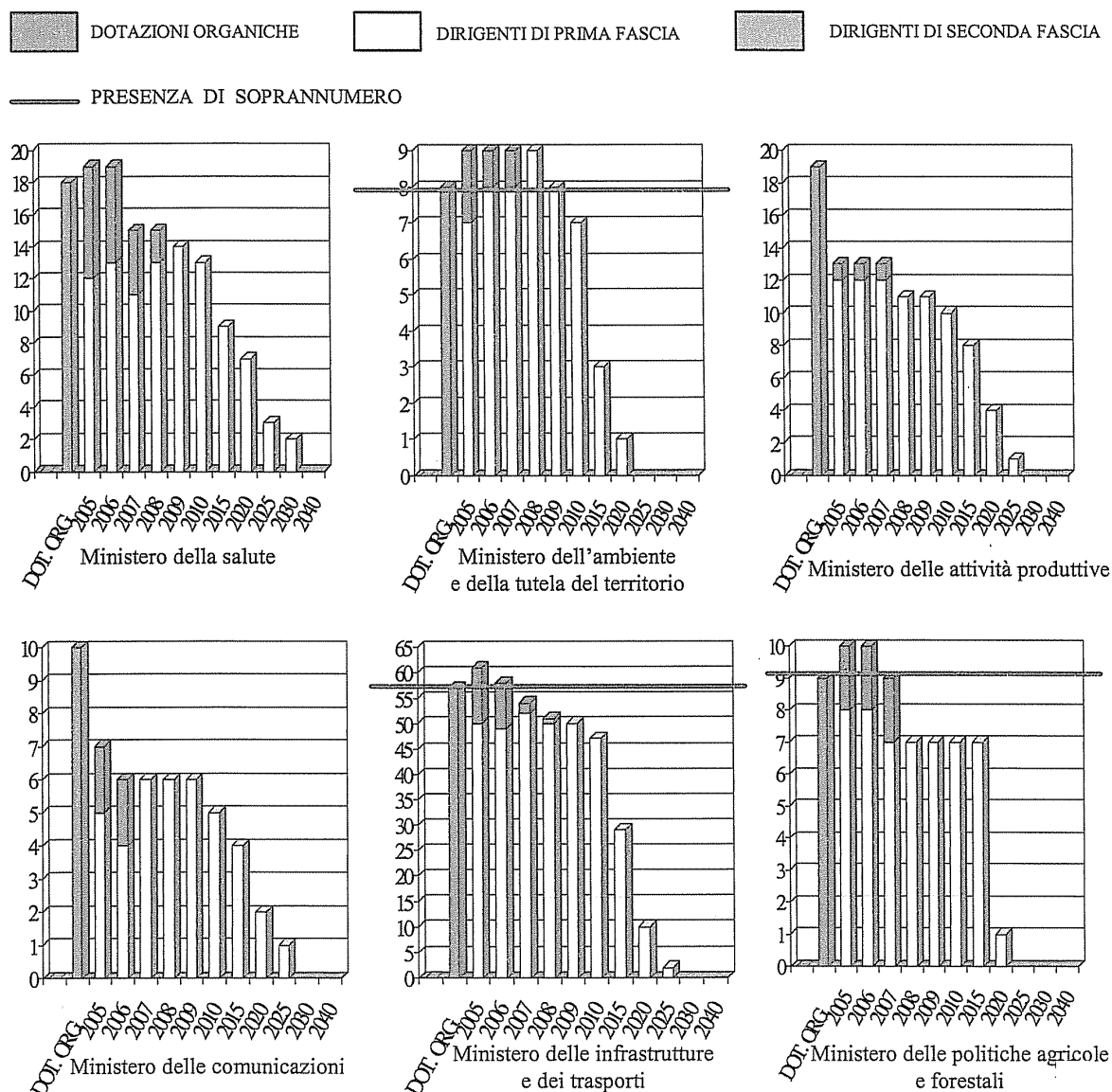


TAVOLA 7



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Pubblica Amministrazione

TAVOLA 7

UFFICIO PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Servizio per la gestione e lo sviluppo delle banche dati istituzionali

PROIEZIONI SULLA PERMANENZA IN SERVIZIO DEI DIRIGENTI DI:
- PRIMA FASCIA ISCRITTI AL RUOLO DIRIGENZIALE;
- SECONDA FASCIA, ATTUALMENTE TITOLARI DI INCARICO DIRIGENZIALE
GENERALE (allo scadere di un triennio vengono inseriti nel ruolo di prima fascia);
IPOTIZZANDO IL LORO COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA ALL'ETA' DI 67 ANNI

■ DOTAZIONI ORGANICHE □ DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA ■ DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
— PRESENZA DI SOPRANNUMERO

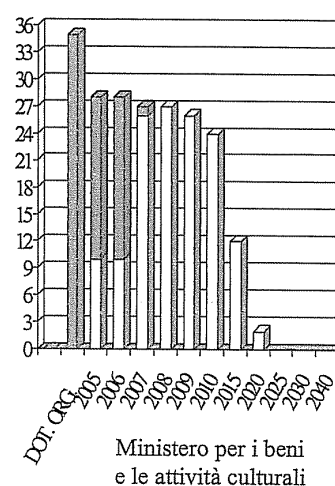
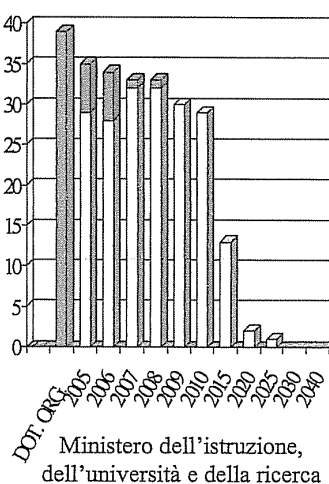
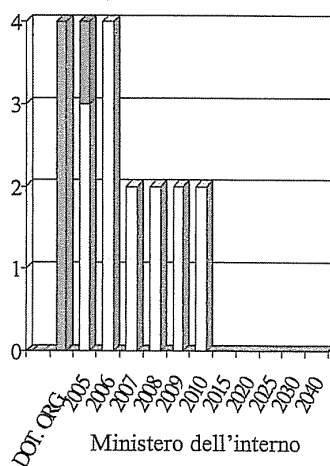
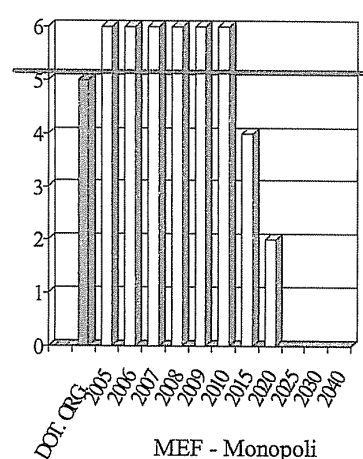
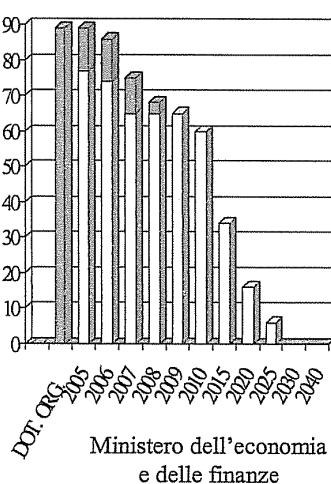
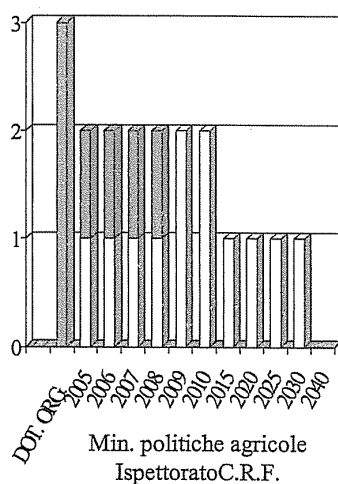


TAVOLA 8



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Pubblica Amministrazione

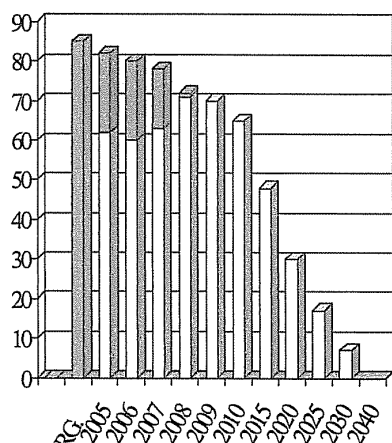
TAVOLA 8

UFFICIO PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Servizio per la gestione e lo sviluppo delle banche dati istituzionali

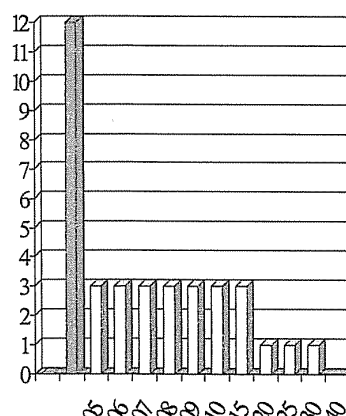
PROIEZIONI SULLA PERMANENZA IN SERVIZIO DEI DIRIGENTI DI:
- PRIMA FASCIA ISCRITTI AL RUOLO DIRIGENZIALE;
- SECONDA FASCIA, ATTUALMENTE TITOLARI DI INCARICO DIRIGENZIALE GENERALE (allo scadere di un triennio vengono inseriti nel ruolo di prima fascia);
IPOTIZZANDO IL LORO COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA ALL'ETA' DI 67 ANNI

■ DOTAZIONI ORGANICHE □ DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA ■ DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

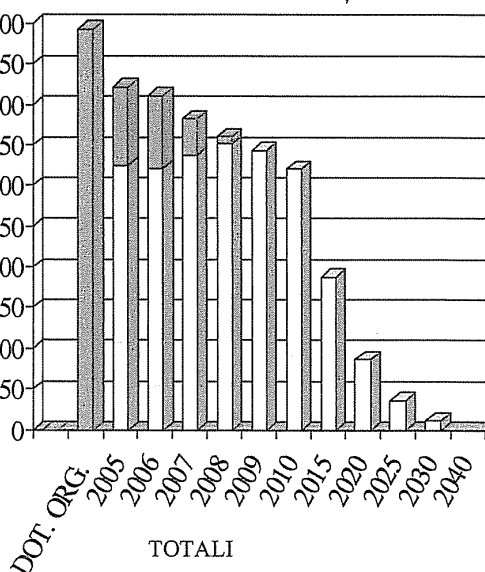
— PRESENZA DI SOPRANNUMERO



Presidenza del Consiglio dei Ministri



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Protezione Civile



TOTALI

4.7 Il Comitato dei garanti

Il Comitato dei garanti, organismo di tutela e garanzia per i dirigenti dello Stato, previsto dall'articolo 22 del d. lgs. 165/2001 con il compito di esprimere parere nel caso in cui le amministrazioni dello Stato vogliano adottare provvedimenti negativi nei confronti dei dirigenti, è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2005.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 22 del d. lgs. 165/2001, il Comitato è composto da un magistrato con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei Conti, con funzioni di Presidente del Comitato stesso, da un dirigente della prima fascia e da un esperto di nomina governativa, scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

L'attuale composizione del Comitato, tuttavia, presenta una specifica peculiarità. Infatti, secondo il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n.114, recante il regolamento sulle modalità di elezione del dirigente di prima fascia a componente del Comitato, in attuazione dell'art.3, comma 3 della legge 145/2002, si sarebbe dovuto svolgere, secondo il disposto normativo, il procedimento elettorale per l'elezione del dirigente di prima fascia, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, unitamente alle connesse attività di segreteria di supporto alla costituenda Commissione Elettorale Centrale.

In realtà, a motivo del ritardo nella costituzione dei singoli ruoli dirigenziali presso le amministrazioni dello Stato, e in attuazione dell'articolo 5 bis del decreto legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito dalla legge 43/2005, si è proceduto a integrare il Comitato con un dirigente della prima fascia estratto a sorte dalla banca dati dei dirigenti della prima fascia. Di conseguenza, sino alla proclamazione del dirigente eletto secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, del Comitato fa parte un dirigente che per tale motivo non è stato collocato in posizione di fuori ruolo. La ratio della norma transitoria risiede nell'evidente necessità di non privare la dirigenza dello Stato dello strumento di garanzia, considerato che, soltanto con il completamento delle procedure di adozione dei ruoli della dirigenza di tutte le amministrazioni, di cui all'articolo 23 del d. lgs. 165/2001, potrà essere avviata la complessa procedura elettorale a cui saranno chiamati a partecipare oltre quattromila dirigenti.

Il Comitato all'atto del suo insediamento ha provveduto a informare tutte le amministrazioni dello Stato e gli Enti ed Organismi interessati circa la documentazione da produrre a corredo della richiesta di parere, di cui all'art. 22 del d. lgs. 165/2001, che va acquisito in tutte le ipotesi di procedimenti a carico di dirigenti, instaurati in conseguenza del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati o di inosservanza delle direttive impartite, a parte l'eventuale contemporaneo avvio del procedimento di responsabilità disciplinare. La competenza del Comitato non si estende a questioni riguardanti personale dirigenziale di amministrazioni diverse da quelle contemplate dall'art. 21 d. lgs. 165/2001 od a questioni che — pur riguardando il personale dirigenziale statale considerato — attengano a comportamenti commissivi od omissivi dell'amministrazione anche suscettibili di determinare situazioni soggettive di disagio o di danno, ma non aventi contenuto sanzionatorio (quali, ad esempio, trasferimenti di ufficio o mancato conferimento di promozioni ed incarichi).

Il Comitato potrà sempre procedere ad autonomi accertamenti istruttori nonché ad "audizioni" delle parti, alle quali potranno assistere i rappresentanti legali e sindacali, finalizzate all'acquisizione di elementi di giudizio nel quadro del sistema di garanzie.

Il ruolo del Dipartimento della funzione pubblica

Il Comitato intende svolgere la funzione di garanzia anche nell'interesse della pubblica amministrazione, nel senso di assentire l'applicazione delle misure previste dall'ordinamento ai fini di buon andamento dell'azione amministrativa e di efficacia, efficienza ed economicità della gestione dei servizi di cui la collettività è destinataria, anche facendosi promotore dell'istituzione presso il Dipartimento di un Osservatorio per il monitoraggio coordinato delle controversie che oppongono, in sede giudiziaria, le amministrazioni dello Stato ai propri dirigenti.

Il Comitato potrebbe investire, per gli eventuali ulteriori accertamenti, l'Ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica, ai fini delle successive iniziative da assumere da parte dell'amministrazione o da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. In tal caso sarebbe opportuno che in sede legislativa possa introdursi, con gli appropriati strumenti giuridici, il criterio interpretativo secondo cui il termine di trenta giorni, entro il quale il Comitato può validamente esprimere il proprio parere, resta sospeso, in caso di accertamenti istruttori, fino alla acquisizione degli elementi documentali o conoscitivi richiesti dal Comitato stesso.

4.8 La Vicedirigenza

La legge 145/2002 è intervenuta in maniera puntuale a riformare l'ordinamento della dirigenza, integrandone la disciplina relativa all'area che vi gravita attorno. Ha previsto la costituzione della categoria della vicedirigenza, dando ingresso nel sistema del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni alla categoria dei "quadri" del diritto privato (art.7, comma 3 della legge 145/2002, che ha introdotto l'art.17 bis nel d.lgs. 165/2001).

Il legislatore, con la previsione di una sorta di *middle management*, ha dato risposta a quelle istanze di tipo sindacale e corporativo, che premevano per il riconoscimento delle figure professionali, non assimilabili alle funzioni dirigenziali in senso proprio, rimaste schiacciate tra il personale non dirigenziale e quello dirigenziale.

La categoria dei quadri non aveva, infatti, trovato riscontro nel settore pubblico, nemmeno a seguito dei processi di privatizzazione realizzata con i decreti attuativi della delega per la riforma del lavoro pubblico contenuti nella legge 59/1997. Con i CCNL della tornata successiva al varo della norma (1998-2001), erano state costituite in ogni comparto le cosiddette posizioni organizzative, ma l'attivazione era rinviata a code contrattuali integrative e non sempre era accompagnata dalla previsione di un'adeguata dotazione finanziaria, tranne che in qualche comparto come gli Enti locali, in cui l'istituto adeguatamente finanziato, ha meglio funzionato.

La legge 145/2002, tuttavia, non costituisce l'area della vicedirigenza, ma assegna alla contrattazione collettiva il compito di istituire un'apposita area che, con la modifica intervenuta con la legge 168/2005, assume anche la forma di "separata area", collocata fra il comparto e l'area dirigenziale. Il periodo contrattuale successivo a quello in corso è identificato nel quadriennio normativo 2006-2009.

Il ruolo del Dipartimento della funzione pubblica

Quanto alle modalità di costituzione dell'area della vicedirigenza per i comparti diversi da quello dei Ministeri, la legge prevede un adempimento propedeutico, costituito dall'emanazione del decreto di equiparazione fra le categorie omologhe ai C2 e C3 del comparto Ministeri, a firma del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001).

Nello schema di decreto, ancora in itinere, è stata predisposta una "griglia" di equiparazioni, secondo l'indicazione della legge, nella quale sono state identificate le ex

qualifiche funzionali di provenienza delle varie amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001, corrispondenti alle qualifiche VIII e IX del comparto Ministeri, e la correlativa individuazione delle posizioni in cui le stesse sono confluite nell'attuale sistema di classificazione definito dai contratti collettivi per i quadrienni 1998-2001 e 2002-2005.

Nella salvaguardia delle competenze di Regioni ed autonomie locali - secondo quanto previsto dall'articolo 27 del d.lgs. 165/2001, richiamato dal comma 2, dell'articolo 17 bis del medesimo decreto legislativo - è stata definita l'equiparazione alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri del personale dei comparti delle Regioni-autonomie locali e della Sanità ai soli fini della mobilità intercompartimentale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha portato a conclusione un monitoraggio sulla consistenza del numero dei funzionari aspiranti a far parte dell'area per il comparto dei Ministeri. Le amministrazioni hanno inviato gli elementi informativi richiesti, dai quali risulta che entreranno a far parte dell'area circa 16 mila funzionari. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) all'art.1, comma 227, è previsto uno stanziamento a finanziamento della contrattazione collettiva della vicedirigenza per il personale del comparto dei Ministeri di 15 milioni di euro per il 2006 e 20 milioni a decorrere dal 2007. Per gli altri comparti le amministrazioni dovranno fare un rinvio dinamico all'art.17 bis e prevedere le risorse nei rispettivi contratti. Nel contesto dei rinnovi contrattuali 2006-2009, saranno avviate le trattative per il riconoscimento della separata area della Vicedirigenza. Per quanto riguarda il comparto Ministeri, l'organismo di coordinamento ha provveduto ad inviare all'ARAN l'atto di indirizzo nel marzo 2006.